

Le fonti notarili e la storia economica dell'Abruzzo

di Paola Pierucci

I documenti prodotti dai notai rappresentano una base di partenza importante in tutti i campi della ricerca storica. La rilevanza che rivestono le fonti notarili per gli studi di Storia Economica dell'Età Moderna è certamente indiscussa, così come è indiscussa la complessità dei problemi metodologici che lo storico economico deve affrontare nel momento in cui si accinge ad utilizzare gli atti notarili quale fonte principale dei propri studi. Sta di fatto comunque che tali fonti, pur nella loro complessità di consultazione, possono fornire le informazioni più diverse, utili per chi indaga il mondo delle attività economiche più disparate.

Presso gli Archivi di Stato abruzzesi si conserva una ricca documentazione prodotta dai notai. Anche se la mole dei documenti conservati non può essere confrontata con quella presente in altre aree, la valenza di tali fonti per lo storico economico che si appresti ad affrontare temi che toccano la storia abruzzese è certamente notevole, data la relativa scarsità di altre tipologie documentarie.

L'Archivio dell'Aquila è certamente il più ricco della regione in quanto a presenza di documenti notarili. Presso tale Archivio sono confluiti i documenti conservati presso l'Archivio Generale Notarile della provincia istituito nel 1809, dove furono raccolti gli antichi protocolli notarili in possesso dei notai conservatori, a qualsiasi titolo li detenessero. Con la nascita del Regno e l'istituzione di un archivio notarile in ogni distretto di tribunale, l'Archivio Generale dell'Aquila divenne distrettuale e vi confluirono i protocolli antichi da tutte le sedi poste nell'ambito del distretto.

I volumi di atti prodotti dai notai del distretto dell'Aquila ammontano ad oltre 10.800. Di particolare interesse sono i 245 volumi relativi al XV ed al XVI secolo, che consentono di indagare una fase fondamentale della storia economica della città e del suo contado. Infatti, tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età Moderna, grazie a tutta una serie di fattori di natura economica e politica, L'Aquila fu protagonista di una lunga fase di prosperità economica, che contribuì all'inserimento dell'intera

Presentato dall'Istituto di Economia.

regione abruzzese nei circuiti commerciali internazionali che facevano capo ai più importanti centri di produzione toscani e Nord europei. Le località documentate nella fonte notarile sono 88 e di queste 16, tra cui l'Aquila, conservano atti anteriori al XVI secolo. Per il distretto aquilano, così come per tutti gli altri distretti della regione, il periodo più rappresentato è comunque quello relativo al XVIII secolo, per il quale si conservano oltre 4.800 volumi.

Presso l'Archivio di Stato dell'Aquila è altresì conservata la documentazione proveniente dall'Archivio Notarile Distrettuale di Avezzano; essa comprende oltre 2.100 volumi di atti a partire dal 1546.

A Sulmona esiste una sezione staccata dell'Archivio aquilano presso la quale troviamo gli atti stipulati presso i notai di quel distretto; il fondo sulmonese, ricco di oltre 6.600 volumi, parte dal 1559 e riguarda 32 località tra le quali, oltre a Sulmona, troviamo i più importanti centri della pastorizia transumante abruzzese quali Scanno, Roccaraso, Rivison-doli, Pescocostanzo, Castel di Sangro e Barrea.

Il fondo notarile dell'Archivio di Stato di Chieti comprende oltre 6.500 volumi; la documentazione più antica risale alla seconda metà del XVI secolo ed è relativa alle località di Chieti (1559), Bolognano (1581), Bucchianico (1588), Carpineto Sinello (1593), Casalincontrada (1575), Castel Castagna (1569), Fara S. Martino (1570), Guardiaagrele (1570), Orsogna (1583), Ortona (1567), Palombaro (1594), Penne (1583), Ripa Teatina (1576), Roccamontepiano (1588), Serramonacesca (1569), Taranta Peligna (1590), Villamagna (1582). Anche in questo caso la parte più consistente della documentazione è quella relativa al XVIII secolo.

La sezione staccata di Lanciano conserva i documenti prodotti dai notai dei distretti di Lanciano e di Vasto, in tutto 74 località; il fondo consiste in oltre 7.000 volumi di atti e repertori a partire dal 1511 e l'area più documentata è certamente quella città di Lanciano per la quale si conservano oltre 1.000 volumi. La parte più interessante di questa documentazione di origine notarile è quella prodotta dai notai che rogavano in occasione delle famose fiere di maggio, che nel XVI secolo assunsero a raduni commerciali di rilevanza internazionale.

Sicuramente significativo è anche il fondo dei notai vastesi, che comprende oltre 500 volumi a partire dal 1547, e quelli di Atessa, Ortona e Casoli ricchi rispettivamente di 444, 296 e 268 volumi; la documentazione risalente al XVI secolo riguarda, oltre alla città di Lanciano, soltanto altre tre località: Atessa, Gessopalena e Vasto.

Nell'Archivio di Stato di Teramo sono stati conservati, sino al 1963, tutti i documenti notarili relativi all'Abruzzo Ulteriore Primo. In quella data i protocolli dei notai che rogarono nei comuni che oggi appartengono alla provincia di Pescara furono trasferiti al competente Archivio di Stato di Pescara. Tale trasferimento, come spesso accade in questi casi, non è stato completo perché una certa quantità di volumi di atti relativi

a notai che hanno rogato in comuni oggi pescaresi sono ancora reperibili presso l'Archivio teramano. Si tratta in particolare di documentazione relativa ai comuni di Castellammare Adriatico, che unito al centro abitato di Pescara ha dato vita all'attuale capoluogo di provincia, Loreto Aprutino, Penne, Spoltore, Catignano, Civitella Casanova, Cugnoli, Rosciano e Castiglione a Casauria. Il fondo consiste in oltre 8.100 pezzi, tra volumi di atti e repertori, che partono dal 1545. Anche in questo caso la documentazione sei-settecentesca prevale di molto su quella del XVI secolo. Per tale secolo abbiamo documenti relativi, oltre a Teramo, a poche altre località, come Campli, Nereto, Montorio al Vomano, Tossicia, Giulianova e Bellante.

In ogni modo, gli atti dei notai che hanno rogato nella maggior parte dei comuni dell'attuale provincia di Pescara, istituita nel 1926, sono pervenuti al competente Archivio di Stato agli inizi degli anni '60. La documentazione, proveniente da L'Aquila, Chieti e Teramo, ammonta a poco più di 1.800 volumi, partendo dal 1555, ed è relativa a 22 località. È da sottolineare comunque che, come già accennato, numerosi protocolli relativi a notai che rogavano in piazze dell'attuale provincia di Pescara sono ancora oggi conservati presso gli altri Archivi di Stato della regione.

Questa breve panoramica sulla consistenza delle fonti notarili presenti negli archivi abruzzesi, pur mostrando una realtà non eccezionalmente ricca, ci fornisce un'idea della potenzialità di tale fonte per lo studio della storia della regione. Malgrado ciò, gli storici economici, che si sono interessati della realtà abruzzese in Età Moderna, hanno per lo più trascurato la fonte notarile, con l'unica eccezione rappresentata da Corrado Marciani.

Il merito dello studioso lancianese è stato proprio quello di puntare sulla lettura dei documenti notarili del XVI secolo per «togliere dall'oblio» le fiere di Lanciano, un fenomeno economico di prima grandezza, nato sulla scia della transumanza che portava le greggi dall'Abruzzo verso la Puglia. In quelle fiere, dallo scambio di prodotti tra pastori e mercanti si passò ad un commercio su base internazionale, strettamente legato ai cicli dell'economia mediterranea, dove gli scambi dovevano rispettare le complesse regole del diritto e del credito; per questo motivo il ruolo dei notai fu sempre determinante per il buon andamento dei raduni.

Utilizzando quasi esclusivamente fonti notarili conservate presso l'Archivio di Lanciano, Corrado Marciani ha condotto studi sull'uso e la diffusione delle lettere di cambio nelle fiere cinquecentesche abruzzesi, mettendo inoltre in evidenza le complesse modalità delle operazioni mercantili che facevano capo ad esse; così come ha contribuito alla conoscenza dell'universo dei mercanti - provenienti dalle più importanti città della sponda orientale dell'Adriatico e dal Nord della penisola - che affollavano le fiere e che spesso si radicavano in varie località della regione, come dimostrano i suoi studi di toponomastica. Ancora, leggendo con

attenzione gli atti rogati dai notai delle fiere lo studioso lancianese ha ricostruito un traffico molto particolare quale quello, diremmo oggi, dei cervelli e dei talenti. Egli ha mostrato, con l'ausilio della fonte notarile, come i migliori artisti abruzzesi dell'epoca fossero reclutati nei centri settentrionali, dove le tradizioni culturali esigevano sempre artisti di alto livello, e come questi stessi artisti rimanessero a lungo legati alla loro patria di origine, tanto da rimanere presenti nei rogiti notarili abruzzesi ancora a lungo dopo la loro partenza, a testimonianza del duraturo legame con la terra di origine.

Il contributo più importante dato da Corrado Marciani alla conoscenza delle potenzialità della fonte notarile per lo studio della storia abruzzese dell'Età Moderna consiste nella pubblicazione dei registi dei 64 volumi superstiti di protocolli notarili lancianesi a partire dal XVI secolo. I registi, disposti in 11 volumi, riportano la sintesi delle imbreviature notarili relative al periodo compreso tra il 1511 ed il 1731. Tali volumi offrono cognizioni dirette, di sicuro rilievo storico-economico, sulla storia non solo della città di Lanciano ma di tutto l'Abruzzo Citeriore anche se purtroppo essi documentano solo una piccola parte dell'attività svolta dai notai visto che gli atti riguardano soltanto 8 dei 40 notai che rogano a Lanciano nel XVI secolo.

Dalla lettura dei registi emerge una certa specializzazione dei notai, nel senso di una tendenza a rogare atti relativi a precisi settori merceologici. Come esempio possiamo citare il notaio Giovanni Domenico Mancini il quale, essendo il notaio di fiducia dei pellai di Rocca Contrada, negli anni che vanno dal 1568 al 1574 stipulò in occasione delle fiere, 1.256 atti relativi al commercio delle pelli e delle suola.

Un'altra conferma, anche se indiretta, di una sorta di specializzazione nei diversi settori merceologici la troviamo, a nostro avviso, nel fatto che nei registri superstiti dei notai lancianesi compaiono molto raramente atti relativi alla compravendita dello zafferano. La spezia, che insieme alla lana rappresentava la materia prima abruzzese più richiesta dai mercanti provenienti dal Nord della penisola, era scambiata in grandi quantità sul mercato di Lanciano e la sporadicità con la quale compaiono i contratti di compravendita che la riguardano può essere probabilmente spiegata con la perdita della documentazione relativa proprio a quei notai specializzati nel commercio dello zafferano.

Il contenuto degli atti rogati dai notai lancianesi, così come risulta dai registi Marciani, cambia lentamente e progressivamente a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo; i contratti di natura mercantile e finanziaria, che caratterizzarono la prima metà del Cinquecento e che testimoniano la notevole vivacità mercantile di quell'area, lasciano lentamente ma inesorabilmente il posto a contratti che documentano un maggiore interesse per la proprietà immobiliare e soprattutto per un'attività finanziaria ormai sganciata dai commerci. Segno questo di una progressi-

va riduzione dei traffici e di una realtà che si andava via via allontanando dalla vivacità economica cinquecentesca per chiudersi inesorabilmente attorno alle attività agro-pastorali.

Anche Alessandra Bulgarelli ha studiato la realtà economica lancianese legata alle fiere abruzzesi ed in questo caso la fonte notarile è stata usata come indispensabile supporto e complemento di fonti documentarie di natura diversa. La studiosa napoletana, anche con l'aiuto delle fonti notarili, si concentra sulla flessione dell'economia abruzzese legata al fenomeno fieristico, con il progressivo allontanamento della regione dai circuiti internazionali.

Nel caso di Lanciano e delle sue fiere la documentazione fornita dai notai, per quanto in parte già utilizzata, consente ancora di aprire molti interessanti campi di indagine, sino ad ora soltanto sfiorati, come quello delle caratteristiche del commercio dei prodotti presenti nelle fiere. Parliamo di pelli, lana, spezie, metalli e cereali, per i quali è possibile risalire alle località di provenienza, ai mercati di smercio, alle qualità presenti sul mercato, ai prezzi, alle modalità di pagamento, ai nominativi dei contraenti ed all'eventuale presenza di contratti di assicurazione.

I documenti notarili prodotti nel XVII e nel XVIII secolo, invece, testimoniano l'avvenuta trasformazione dell'economia abruzzese, all'interno della quale si erano ormai consolidate le attività legate al mondo agropastorale. A questo proposito le fonti notarili suggeriscono allo storico economico un ulteriore e pressoché inedito campo di indagine, quello concernente i patrimoni degli armentari abruzzesi. L'attività delle famiglie dei grandi proprietari di greggi è ampiamente documentata dai notai dei centri dell'Abruzzo montano, dai cui atti risultano sia le transazioni legate all'acquisto ed alla vendita delle greggi che i contratti relativi alle operazioni immobiliari. Attraverso un'attenta lettura di tali documenti si può seguire la sorte di molte fortune legate al mondo della transumanza tra il 1600 ed il 1700 e seguirne l'evoluzione degli investimenti verso altre attività.

Dall'analisi della documentazione sei-settecentesca prodotta nei centri del cosiddetto Abruzzo marittimo emerge una netta prevalenza di atti relativi a trasferimenti di proprietà immobiliari e ad attività mobiliari, con una modesta presenza di attività commerciali. Le fonti notarili consentono quindi di analizzare dall'interno le modalità ed i tempi della trasformazione della struttura economica e sociale delle città della costa e della collina abruzzese, dove l'attività immobiliare, associata a quella creditizia, rappresenterà l'obiettivo principale delle famiglie borghesi emergenti.

Di particolare interesse ci sembra l'uso della fonte notarile per lo studio del settore creditizio. Gli strumenti di credito più diffusi nella realtà abruzzese dell'Età Moderna erano il censo, antico strumento giuridico legato inizialmente e formalmente a proprietà immobiliari, il cosiddetto 'biglietto', termine con il quale si usava indicare la cambiale, che

in caso di insolvenza veniva regolarmente protestata di fronte ad un notaio, ed il mutuo, che però compare con una certa frequenza nelle abbreviature dei notai abruzzesi solo negli ultimi decenni del XVIII secolo.

Il censo bollare di tipo 'consegnativo' rappresentava in Età Moderna lo strumento creditizio più presente sul territorio regionale. La sua diffusione è ampiamente documentata dalle fonti, data la necessità di ricorrere all'opera del notaio in sede di costituzione, di vendita o di affrancazione. Il censo, pur restando nella forma un contratto di compravendita, nella sostanza svolgeva una precisa funzione creditizia; la sua formula, abbondantemente sperimentata, dal punto di vista economico poteva offrire vantaggi ad entrambi i contraenti: il debitore poteva contare su un contratto legale, che prevedeva un tasso di interesse fisso, e non correva il rischio di vedersi richiedere la restituzione della somma che gli era stata anticipata; il creditore, a sua volta, effettuava un investimento sicuro, perché garantito da un'ipoteca iscritta su beni immobili di proprietà del debitore, in più, in caso di bisogno di liquidità, egli aveva la possibilità di cedere il suo credito a terzi smobilizzando l'investimento.


Prendendo come base la fonte notarile si presentano allo studioso tutta una serie di opportunità di lavoro. La ricerca, infatti, potrebbe essere rivolta all'individuazione delle caratteristiche peculiari del contratto di censo nelle diverse realtà della nostra regione, come la variazione del numero e dell'entità dei censi, la collocazione sociale dei creditori, l'andamento dei tassi di interesse, l'estrazione sociale dei debitori ed i campi di applicazione dei capitali; inoltre, visto che i principali creditori nei contratti di censo risultavano essere i luoghi pii, sarebbe possibile ricostruire la politica creditizia degli enti ecclesiastici, in relazione alle condizioni economico-sociali della popolazione ed ai provvedimenti delle autorità religiose. Si potrebbe indagare quindi sul come e in che misura la Chiesa, attraverso l'istituto del censo, era in grado di prestare denaro a chi ne avesse avuto bisogno.

Altro aspetto interessante, che la fonte notarile consente di approfondire, è quello del ruolo svolto dai privati e dalle istituzioni laiche nel settore della concessione dei prestiti attraverso l'uso del contratto di censo. A questo proposito alcune indagini appena avviate, proprio sulla base di dati provenienti dai protocolli notarili, sembrerebbero evidenziare per il XVIII secolo, in alcune zone della regione come il Pescara, una consistente presenza se non addirittura una prevalenza dei privati accanto alle istituzioni religiose.

Una conferma di questi primi risultati sarebbe di notevole interesse e rappresenterebbe un contributo considerevole alla conoscenza della realtà regionale del Settecento, anche perché il caso abruzzese potrebbe divergere da altre aree periferiche del Regno di Napoli: pensiamo ad esempio alla Calabria studiata da Augusto Placanica, dove l'istituto del censo sembra essere prerogativa esclusiva dei luoghi pii.

Bibliografia

- A. Placanica, *Moneta prestiti usure nel Mezzogiorno moderno*, Napoli 1982.
- A. Bulgarelli Lukacs, *Alla fiera di Lanciano che dura un anno e tre dì. Caratteri e dinamica di un emporio adriatico*, «Proposte e Ricerche» 1995, n. 35.
- A. Bulgarelli Lukacs, *Mercanti bergamaschi nel Regno di Napoli: l'area dell'Adriatico centro-meridionale*, in «Quaderni del Dipartimento di Teoria e Storia dell'Economia Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli» 1996, n. 18.
- C. Marciani, *I Regesti Marciani. Fondi del notariato e del decurionato di area frentana (sec. XVI-XIX)*, L'Aquila 1987-1993.
- C. Marciani, *Il commercio dello zafferano a Lanciano nel 1500*, in Idem, *Scritti di Storia*, Lanciano 1998, pp. 191-218.
- C. Marciani, *Le relazioni tra l'Adriatico Orientale e l'Abruzzo nei secoli XV, XVI e XVII*, in Idem, *Scritti di Storia*, Lanciano 1998, pp. 523-559.
- C. Marciani, *Lettere di cambio alle fiere di Lanciano nel XVI secolo*, in Idem, *Scritti di Storia*, Lanciano 1998, pp. 119-136.
- C. Marciani, *Mercanti veneti, aquilani e ragusei*, in Idem, *Scritti di Storia*, Lanciano 1998, pp. 589-632.



Il credito a Mantova, Modena e Parma negli atti dei notai (1580-1610)¹

di Giorgio Maggi

1. *Il credito alla fine del XVI secolo*

Nel corso dell'età moderna, il ricorso al credito rappresentava una delle pratiche più diffuse all'interno di tutte le categorie sociali, utilizzata con uguale capillarità sia nelle aree urbane che in quelle rurali. In particolare, tra le molte forme che le operazioni di mutuo avevano assunto nel corso dei secoli, la quota largamente maggioritaria era senza dubbio rappresentata dai contratti creditizi stipulati davanti ad un notaio tra privati, e tra questi ultimi ed enti di varia natura sia pubblici che ecclesiastici.

A rivolgersi a questo mercato del denaro 'sommerso' erano tutti coloro che, operando al di fuori dei circuiti della finanza internazionale in cui agiva la ristretta cerchia dei grandi mercanti-banchieri, per soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità a breve termine preferivano non rivolgersi ai prestiti a scopo consuntivo erogati dai Monti di Pietà, o al piccolo credito su pegno garantito dai banchi ebraici 'convenzionati'².

Nelle città e nelle campagne della penisola, infatti, chi dava e prendeva a prestito era soprattutto una nutrita schiera di operatori cristiani

Presentato dall'Istituto di Economia.

¹ Questo articolo propone, in estrema sintesi, alcuni dati e temi che verranno discussi più approfonditamente nella mia tesi di dottorato in storia economica, *Il credito nei ducati padani tra XVI e XVII secolo (1580-1610)*, tutor prof. G. Fenicia, Università degli studi di Bari, XV ciclo.

Elenco delle abbreviazioni usate: ASMn, Archivio di Stato di Mantova; ASMo, Archivio di Stato di Modena; ASPr, Archivio di Stato di Parma.

² Per una panoramica dell'evoluzione dei Monti di Pietà nelle maggiori città del centro-nord Italia a partire dalla fine del XV secolo, gli articoli contenuti in *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di D. Montanari, «Quaderni di Cheiron» 10, 1999, Roma, Bulzoni 1999. Sull'attività dei banchi ebraici tra Medioevo e prima età moderna cfr. M. Luzzati, *Ruolo e funzione dei banchi ebraici dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XV e XVI*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici. Atti del Convegno, Genova, 1-6 ottobre 1990*, «Atti della società ligure di storia patria» n.s. vol. 31, 1991, pp. 733-749.

diversi per provenienza, ma accomunati dal fatto di non esercitare, tranne che in rari casi, l'attività feneratizia in modo professionale. Per trasmettere denaro a titolo oneroso, dunque, proprietari terrieri, mercanti, nobili e rappresentanti del clero, ma anche istituzioni religiose e civili come monasteri, ospedali, confraternite e comunità, ricorrevano a tutti quei contratti che consentivano di sfuggire alle proibizioni canoniche in materia di usura, come il *mutuum*, i livelli, le vendite di immobili con patto di retrovendita a termine, il *depositum*³.

A regolamentare in modo definitivo in tutti gli Stati cattolici le problematiche relative al credito e alla liceità del tasso ad interesse, però, intervenne nel 1569 la bolla *Cum onus apostolicae servitutis* emanata da Pio V. Grazie ad essa veniva perfezionato il censo consegnativo o bollare, un tipo di contratto da concludersi attraverso la compilazione di formali atti notarili che, di lì a pochi decenni, sarebbe diventato lo strumento più utilizzato dalla maggior parte della popolazione per ottenere e concedere denaro a prestito⁴.

2. I notai a Mantova, Modena e Parma

Tra le numerose tematiche della storia economica e sociale che uno studio sistematico degli atti notarili permette di approfondire, un posto di rilievo è senz'altro occupato dall'analisi di quei contratti di prestito che, durante l'Antico Regime, venivano continuamente stipulati tra i privati⁵. A meno di essere concluso in forma tacita tra le parti, infatti, per avere validità giuridica qualunque tipo di negozio doveva essere sottoscritto dai contraenti alla presenza di un causidico iscritto al locale Collegio dei Notai, l'unico organo che, in modo diverso da luogo a luogo, si occupava di regolare l'accesso alla professione degli aspiranti notai, stabilendo modalità, tempi e requisiti dei candidati⁶.

³ Un quadro d'insieme delle forme usuraie in uso nell'Italia medievale e moderna cfr. M. Boari, *Usura* (Diritto intermedio), *Enciclopedia del diritto*, 45, 1992, pp. 1135-1141.

⁴ Su tutta la materia relativa ai censi cfr. R. Trifone, *Censo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese 1957.

⁵ Una casistica delle prospettive di ricerca offerte dagli atti notarili in *La documentación notarial y la historia*, in *Actas del II Coloquio de Metodología Historica Aplicada*, 2 voll., Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela 1984. Per alcune applicazioni della fonte notarile allo studio del credito tra privati cfr. A. De Maddalena, *Pecunia pecuniam parit'*. Anche nella Milano del Seicento, in Id., *Dalla città al borgo. Avvio di una metamorfosi economica e sociale nella Lombardia spagnola*, Milano, Franco Angeli 1982; A. Placanica, *Moneta, prestiti, usure nel Mezzogiorno moderno*, Napoli, Società editrice napoletana 1982; M. Cattini, *Problemi di liquidità e prestito a interesse nelle campagne emiliane sec. XVI-XVIII*, «Studi storici Luigi Simeoni» 33, 1983, pp. 121-130.

⁶ Funzioni e prerogative dei Collegi e degli stessi notai erano particolarmente

A Mantova, ad esempio, dove nel trentennio compreso tra 1580 e 1609 il numero dei causidici contemporaneamente attivi in città oscillava da un minimo di 19 a un massimo di 34 (tab. 1)⁷, chi voleva diventare notaio doveva attenersi a quanto disposto dal cardinale Ercole, tutore con Margherita Paleologo del duca Guglielmo, negli «Ordines admittendi notarios in collegio» emanati nel 1546⁸.

Gli aspiranti notai, oltre a dimostrare di essere in possesso della cittadinanza per nascita o per editto, di avere compiuto il 20° anno di età, e di essere *bene natus ed educatus, bone vite et famae*, erano anche tenuti a dare prova di conoscere la lingua latina. I futuri causidici, inoltre, dovevano avere all'attivo due anni di pratica notarile presso un notaio del collegio, per poter poi finalmente accedere all'esame di ammissione, consistente in prove sia scritte che orali⁹.

A Modena, invece, gli «Statuta Almi Collegii Dominorum Notariorum», concessi e approvati da Ercole I nel 1480, e ristampati con alcune modifiche nel 1549¹⁰, stabilivano che l'aspirante notaio, dopo aver dimostrato di essere cittadino modenese, doveva procurarsi il *privilegium tabellionatus*, cioè l'investitura ad esercitare la professione notarile concessa dal Papa o dall'Imperatore. I futuri causidici della città estense, dove nei decenni a cavallo tra Cinque e Seicento il numero dei notai che rogavano era compreso tra 15 e 22, venivano poi ammessi al collegio solo se maggiori di diciotto anni e dopo aver compiuto un apprendistato di tre anni che si concludeva con il sostenimento di un esame in cui i candidati dovevano dimostrare di essere esperti *in notando instrumenta, & alia ad artem ipsam spectantia*¹¹.

differenti tra i centri urbani e le zone rurali. A questo proposito cfr. S. D'Amico, *Famiglie mercantili e professione notarile a Milano fra Cinque e Seicento*, e A. Dattero, *Il notariato di una comunità di valle dello Stato di Milano durante l'età moderna: aspetti istituzionali e sociali*, entrambi in *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, a cura di M.L. Betri e A. Pastore, Bologna, Clueb 1997, pp. 145-153 e 155-167.

⁷ I dati contenuti nella tabella 1 sono stati desunti dagli inventari degli archivi notarili di Mantova, Modena e Parma, conservati nei rispettivi Archivi di Stato.

⁸ ASMn, *Gridario Bastia*, I, p. 413 e ssg.

⁹ Nonostante le rigide regole imposte dagli «Ordines», a distanza di quasi cinquant'anni il massaro e gli stessi ufficiali del collegio notarile mantovano, con una supplica al principe datata 30 dicembre 1593 e rinnovata sei anni più tardi, proponevano all'autorità di far approvare una serie di norme che salvaguardassero la dignità della professione. Accanto al requisito minimo di 16 anni e alla conoscenza anche superficiale delle lettere, si chiedeva in particolare che il futuro causidico non potesse cambiare studio di pratica prima di 3 anni, fatta salva la possibilità per il notaio di licenziarlo visto che «i giovani poco o nulla sanno et meno vogliono affaticarsi per sapere» (ASMn, *Gonzaga*, b. 3851).

¹⁰ Una copia a stampa è in ASMo, *Archivio Notarile di Modena*, n. 8968.

¹¹ *Ivi*, rub. XI «De modo servando in esaminando, & recipiendo Notarios in Collegio».

Tab. 1. Numero dei notai attivi (1580-1609)

	1580-1584	1585-1589	1590-1594	1595-1599	1600-1604	1605-1609
Mantova	19	24	26	33	34	33
Modena	15	17	16	17	22	22
Parma	31	40	36	35	37	34

Anche a Parma, secondo quanto stabilito dagli «Statuta collegii notariorum» riformati nel 1514¹², l'esame di ammissione alla professione notarile prevedeva la conoscenza della grammatica da parte del candidato che, in possesso della cittadinanza, doveva anche risultare idoneo *in moribus et bene morigerati*¹³. Dopo aver ottenuto l'investitura, il futuro notaio, se maggiore di 16 anni, poteva presentare domanda al collegio notarile per esservi ammesso come secondo notaio¹⁴.

Al compimento dei venti anni, poi, e terminato il biennio di praticantato presso lo studio di un causidico o sotto il Palazzo Vecchio del Comune dove stavano i banchi dei notai, arrivava finalmente il momento dell'esame. Un'eventualità, quest'ultima, che secondo quanto stabilito dalla rubrica 23 degli Statuti, non riguardava però chi avesse frequentato per tre anni uno studio pubblico: in tal caso, infatti, il candidato poteva essere ammesso al Collegio senza bisogno di aver compiuto l'abituale periodo di apprendistato e senza nemmeno aver sostenuto l'esame.

3. I contratti di prestito nella pratica notarile

Nei ducati padani la bolla *Cum onus* fu recepita dalle autorità e introdotta negli ordinamenti civili con qualche anno di ritardo rispetto alla data in cui venne emanata da Pio V¹⁵. Fino ai primi anni del XVII secolo, dunque, a Mantova, Modena e Parma il mercato del credito continuò a funzionare utilizzando, accanto ai censi bollari, tutti quegli strumenti

¹² Una copia a stampa è conservata in ASPr, *Raccolta Statuti*, reg. 177.

¹³ *Ivi*, rub. 21.

¹⁴ Come stabiliva la rubrica 31 degli Statuti, a Parma il secondo notaio aveva il compito di coadiuvare il notaio nella sua attività: sottoscriveva quindi i diversi «instrumenta», era presente al momento del rogito insieme al notaio, alle parti contraenti e a tre testimoni, uno dei quali doveva conoscere le parti. Il secondo notaio, inoltre, poteva stendere in pubblica forma tutti i tipi di atti rogati e imbreviati dal notaio. La sua sottoscrizione, tuttavia, non era necessaria se il valore del bene oggetto del rogito non superava le 10 lire imperiali.

¹⁵ L'uso del censo bollare venne autorizzato a Mantova il 18 dicembre 1577 (ASMn, *Gridario dell'Archivio di Stato*, Gride dall'anno 1480 all'anno 1599, tomo I); a Modena, il 12 settembre 1590 (ASMn, *Gridario*, Gride a stampa sciolte, b. 2); a Parma, il 17 settembre 1574 (ASPr, *Gridario*, vol. 9, 28-2).

Tab. 2. Numero dei censi e degli altri contratti di prestito (1580-1609)

	1580-1589	1590-1599	1600-1609	Totale
Mantova				
Censi	159	296	457	912
Altri contratti di presidio	825	1178	1510	3512
Modena				
Censi	0	177	561	737
Altri contratti di prestito	1204	1484	752	3439
Parma				
Censi	837	744	859	2441
Altri contratti di prestito	1413	1221	1229	3863

giuridici che, nei decenni precedenti, avevano permesso a creditori e debitori di sfuggire alle proibizioni canoniche (tab. 2).

Se, tuttavia, all'interno delle quasi quindicimila operazioni di prestito complessivamente analizzate nel corso della ricerca¹⁶, le tipologie contrattuali utilizzate dai causidici delle tre città mutano nel corso del tempo, quello che non cambia è la veste giuridica che i causidici utilizzano, anno dopo anno, per stendere gli atti, seguendo in questo modo le indicazioni contenute nei formulari coevi che, un po' ovunque, agevolavano l'azione degli uomini di legge¹⁷.

Fino al definitivo avvento del censo consignativo, in particolare, il contratto più diffuso era il *mutuum*, l'antico negozio di derivazione romanistica che doveva sempre essere stipulato *titulo gratuiti et gratia amoris dei* e, dunque, non poteva contenere alcun riferimento al tasso d'interesse. In esso, il mutuatario si impegnava a restituire la somma ricevuta in prestito entro un lasso di tempo determinato, il più delle volte qualche settimana, ma in alcuni casi anche uno o due anni, mentre il debitore era obbligato solo in modo generico alla prestazione, in relazione ai

¹⁶ Tra il 1580 e il 1609, a Mantova rogavano complessivamente 41 notai, a Modena 38, a Parma 56. Oltre agli atti veri e propri, la maggior parte di essi disponeva di una rubrica in cui, anno dopo anno, venivano indicati gli estremi del contratto, con i nomi dei contraenti e il tipo di negozio concluso. Nel caso in cui le rubriche manoscritte dagli stessi notai siano andate perdute nel corso del tempo, presso gli archivi di stato di Mantova, Modena e Parma esistono comunque delle rubriche settecentesche facenti le stesse funzioni delle originali.

¹⁷ Tra i formulari notarili più diffusi nei ducati padani fino a Settecento inoltrato, vi erano quelli di R. De Passeggeri, *Summa Totius Artis Notariae*, Venetiis 1574²; G.B. Cavallini, *Formularium et solennitates instrumentorum abbreviatorum, et extensorum. Opus perutile, et necessarium profitentibus artem Notarile*, Mediolani, 1586²; P.D. Mussi, *Formularium instrumentorum egregii causidici D. Petri Dominici de Musis nobilis Piacentini. Opus aureum et perutile, complectens verborum quorumcunque artis notariae descriptiones, diffinitiones, & significatus ad conficienda instrumenta quacumque*, Venetiis, 1590³.

suoi beni presenti e futuri (*sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum presentium et futurorum*), senza avere necessità di costituire alcun onere reale a titolo di garanzia. A fornire una maggiore tutela al creditore, poi, potevano intervenire uno o più fideiussori *in solidum obligati* con il debitore, il cui nome compariva o nella prima parte dell'atto, dove venivano indicate le generalità del rogito con i nomi dei contraenti, o nell'atto stesso, dopo l'indicazione della somma di denaro prestata¹⁸.

Un altro negozio diffuso tra le minute dei notai di Mantova, Modena e Parma, per certi versi simile al *mutuum* sebbene molto meno diffuso rispetto a questo, era il *depositum, gubernario et titulo gratuiti*. Quest'ultimo, di solito utilizzato per la costituzione di doti o per effettuare prestiti di piccole dimensioni a brevissimo termine, anche soltanto di pochi giorni, alla pari del *mutuum* prevedeva che, in caso di insolvenza alla data pattuita, il debitore fosse tenuto a pagare il doppio dell'importo prestato¹⁹.

Ciò che invece non compare nei manuali d'istruzione rivolti ai giovani caudici, pur essendo largamente documentato soprattutto nelle fonti notarili mantovane, è la fattispecie del *creditus*²⁰. Utilizzato nell'uso comune come contratto di prestito di medio-lungo termine con l'obbligo per il debitore di costituire delle garanzie pignoratorie sui propri beni presenti e futuri, nella capitale dei Gonzaga questo strumento serviva però soprattutto per regolare, accanto al credito al consumo, il credito d'esercizio. In questo modo, i prestatori, spesso mercanti ed ebrei, garantivano ai debitori delle anticipazioni in denaro, ma più frequentemente davano luogo a vere e proprie vendite a credito, con durata spesso superiore ai due o tre anni, aventi per oggetto capi di abbigliamento, stoffe e gioielli di cui era facile rifornirsi in città²¹.

Al contrario, il contratto che, se pure con tempi diversi, incominciò a fare la sua comparsa negli atti rogati dai notai mantovani, modenesi e parmensi senza differenze di sorta tra un luogo e l'altro, è il censo. Tra-

¹⁸ De Passeggeri, *op. cit.*, Cap. III, De Debitis et De Creditis, c. 84.

¹⁹ «Quod si dictis loco & termino non solverit, & non obseruauerit, ut dictum est, promisit eidem persoluere atque dare duplu ipsius quantitatis pecuniae nomine poene» (De Passeggeri, *op. cit.*, Cap. III).

²⁰ Nei formulari notarili usati a Mantova, Modena e Parma, come pure nelle minute dei notai attivi nelle tre città, tra il 1580 e il 1610 figurano solo pochi casi di quelle forme contrattuali come i livelli, i fitti, le vendite simulate che, in altre zone del nord Italia, sarebbero servite ancora per molti decenni ad aggirare i divieti ecclesiastici contro l'usura.

²¹ Nei contratti di *creditus* i beni venduti a credito sono elencati minuziosamente, indicando per ciascuno il rispettivo valore a prezzi di mercato. Sull'industria della lana a Mantova tra XVI e XVII secolo cfr. C.M. Belfanti, *Dalla città alla campagna: industrie tessili a Mantova tra carestie ed epidemie (1550-1630)*, in *Guerre, stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX. Atti delle giornate di studio in omaggio ad Adele Ballù*, Mantova, 12-13 dicembre 1986, Mantova 1988, pp. 389-413.

scritto fedelmente nelle minute notarili secondo i dettami formali previsti dalla bolla papale e dai trattatisti coevi²², in esso il *venditor* del censo era colui che, prendendo in prestito una somma di denaro dal creditore (*l'emptor*), gli cedeva il diritto di esigere una rendita annua e perpetua, il tasso d'interesse, solvibile in due rate semestrali.

Da parte sua, a garanzia del puntuale pagamento dei frutti, il debitore costituiva un bene immobile – un terreno, un edificio, una bottega – che fosse ritenuto dalle parti in grado di produrre un reddito annuo almeno pari all'importo dovuto. Quello che la bolla di Pio V non stabiliva, tuttavia, lasciando ogni decisione in materia alle singole autorità civili, era l'ammontare del tasso d'interesse (la *pensio*); quest'ultimo, espressamente indicato nell'atto, non poteva comunque eccedere i frutti prodotti dal bene²³.

Con l'introduzione della nuova fattispecie, dunque, la Chiesa era riuscita a ideare uno strumento creditizio che non solo venne considerato lecito dal punto di vista morale e teologico, ma che si rivelò ideale sia per soddisfare le finalità di consumo immediato che quelle di sfruttamento economico del capitale, situato com'era a metà strada tra la grande attività bancaria e la piccola usura.

Dal punto di vista storiografico, poi, il fatto che, per avere piena validità, il contratto regolato dalla bolla di Pio V dovesse per forza essere redatto *praesentibus testibus ac notario*, rende il censo consignativo o francabile la fonte documentaria più idonea, in confronto agli altri strumenti creditizi dell'epoca, per fare luce sulle caratteristiche assunte dalle operazioni di prestito tra privati nel corso dell'età moderna.

Se, infatti, anche lo studio di contratti come il *mutuum*, il *depositum* o il *creditus* consente di desumere preziose informazioni sulle dinamiche economiche generali, ottenendo notizie circa gli importi delle somme prestate, i tempi di durata del contratto, il tipo di moneta utilizzato, i beni eventualmente dati in garanzia, la fisionomia sociale dei contraenti e il loro luogo di provenienza, l'eventuale attività di banchieri e prestatoti ebrei, tuttavia è solo attraverso lo spoglio dei censi che si riescono ad analizzare in modo sistematico tutte le informazioni descritte in precedenza, oltre a poter accertare con sicurezza l'evoluzione seguita nel corso del tempo dal tasso d'interesse.

²² Tra i numerosi trattati che, alla fine del XVI secolo, incominciarono a codificare la materia dei censi cfr. P. Follerio, *Praxis censualis super Pragm. de censibus In qua censuum materia abundantissime describitur*, Venetiis 1569; V Boccacci, *De censibus super constitutionibus Pij Quinti, Martini, Calisti*, Romae 1590; G.B. Leonelli, *Glosa super bulla Pii 5. de censibus. Cum utilissimis additionibus*, Perusiae 1601.

²³ A Mantova, Guglielmo Gonzaga aveva fissato il tasso d'interesse sui censi al 7½%; a Modena il decreto di Alfonso II del 1590 stabiliva che i censi «dovevano per forza farsi all'otto per cento»; a Parma, la *pensio* era stata determinata al 7½%, «et non ultra». Per i riferimenti archivistici vedi *supra* nota 15.

